



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 12 GIU. 2015

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CHIETI
Via C. De Lollis n. 86
66100 Chieti (CH)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 123/2015_Comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. "spesometro").

Con riferimento al quesito formulato in data 16 aprile 2015, con il quale si chiede di conoscere se gli Ordini professionali siano esonerati o meno, per l'anno d'imposta 2014, dall'adempimento di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, concernente l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. "spesometro"), si osserva quanto segue.

Come ricordato nel contesto dello stesso quesito, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2015, prot. n. 44922/2015 (par. 1.1) ha disposto, per l'anno 2014, l'esclusione dal predetto adempimento delle "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché [del]le amministrazioni autonome".

Quest'ultima norma stabilisce che "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono [...] a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto [n.d.r.: Istituto nazionale di statistica (ISTAT)] nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Nel novero della amministrazioni pubbliche devono, quindi, ricomprendersi anche le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali [n.d.r.: il sottolineato è nostro], le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

Alla luce di tali riferimenti normativi, gli Ordini professionali, nella loro qualità di enti pubblici non economici, sono dunque riconducibili nell'ampia categoria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come tali escluse dall'obbligo comunicativo in oggetto, per effetto del richiamato provvedimento direttoriale prot. n. 44922/2015.

Tale conclusione è confermata dall'interpretazione della stessa Amministrazione finanziaria che, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa all'obbligo di fatturazione elettronica "nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome", ha precisato che in detto ambito (coincidente con quello relativo all'esclusione dall'obbligo comunicativo in oggetto, prevista dal predetto provvedimento) rientrano anche i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi dunque "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" (cfr. circolare Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, n. 1 del 9 marzo 2015, Tabella 1).

Considerata l'identità del richiamo normativo, ne consegue che gli Ordini professionali, così come sono stati ritenuti soggetti all'obbligo di ricezione delle fatture in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono intendersi altresì esclusi dall'obbligo di comunicazione in oggetto, in virtù di quanto disposto dal par. 1.1 del provvedimento direttoriale prot. n. 44922/2015.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione